

## LA FEDER.PR.O.M.M. (FEDERAZIONE DEI PROMOTORI FINANZIARI) ADERISCE ALLA FEDERDIRIGENTICREDITO-CIDA.

Sarà operativo e reso alla stampa nei prossimi giorni il Piano di sviluppo del nuovo progetto per tutti i promotori finanziari elaborato dal Sindirigenti-credito e Federpromm per dare una maggiore tutela alla categoria e una "forte rappresentanza" all'interno del settore del credito e delle imprese di investimento.

Con l'atto formale di adesione della Federpromm alla Federdirigenticredito-Cida ratificato dai rispettivi organismi - hanno dichiarato Manlio Marucci Segretario Generale della Federpromm e Antonio Banchio, responsabile della Sezione Promotori finanziari del Sindirigenticredito (Sindacato attraverso il quale si è inteso sviluppare ed ampliare i servizi e l'assistenza offerti ai Promotori Finanziari) - si avvia una fase di notevole interesse per i promotori finanziari che operano sia all'interno delle istituzioni creditizie con un rapporto di dipendenza che per coloro che hanno un rapporto di lavoro con contratto di agenzia con le Sim per rivendicare uno "status" professionale per la categoria.

Saranno promosse azioni congiunte - confermano in una nota i dirigenti delle due organizzazioni - finalizzato all'obiettivo di realizzare con le Associazioni datoriali di categoria (Abi e Assoreti) un "contratto tipo" per tutti gli operatori del mercato mobiliare e finanziario italiano, nonché verso la Consob, Banca d'Italia, Ministro del Tesoro e Parlamento per rimodulare alcuni istituti normativi e modificare il Testo Unico della Finanza, soprattutto liberalizzando la consulenza e abolendo il "monomandato" in capo ai pf.

L'unione fra FederdirigentiCredito e Federpromm - conclude la nota - si presenta in un momento particolarmente delicato che sta attraversando il mercato economico e finanziario italiano e internazionale, anche a seguito delle notevoli modificazioni intervenute sul piano delle ristrutturazioni, fusioni e incorporazioni dei vari assetti proprietari delle società quotate. In tale prospettiva le due Organizzazioni contano di lanciare prossimamente una campagna tesseramento tra gli oltre 60.000 promotori iscritti all'albo per avere una rappresentanza qualificata anche nel settore dell'intermediazione finanziaria.

## UN PROFILO CONTRATTUALE OMOGENEO PER TUTTI I PROMOTORI I FINANZIARI

di Manlio Marucci  
Segr. Gen. Federpromm  
e Antonio Banchio  
Resp. Sez. P.F. Sindirigenticredito

Le articolate quanto complesse vicende che hanno interessato in questi anni il rapporto di lavoro tra gli operatori del mercato finanziario ed assicurativo (ex praticanti finanziari, ex remisore, ex procuratori alle grida, collaboratori, consulenti e promotori fi-

nanziari, nonché agenti e sub-agenti di assicurazione) e intermediari autorizzati, ovvero soggetti abilitati (imprese di investimento, banche, sim, imprese assicurative) hanno messo in evidenza una serie di problematiche strutturali che hanno fatto esplodere delle forti contraddizioni: sin da un punto di vista interpretativo delle norme disciplinanti l'attività di lavoro svolta da queste figure; sia dal

punto di vista della applicabilità o meno di alcuni diritti già riconosciuti a molti nei contratti collettivi e negati ad altri (ferie, indennità di malattia, previdenza, diritti sindacali, ecc).

*Una breve storia serve a chiarire le idee.*

La regolamentazione del rapporto di lavoro per questa figura, infatti, venne codificata con il varo della legge sulle SIM (Legge n. 1/91, ex articolo

5) stabilendo che il prerequisite sostanziale per assumere un rapporto lavorativo con un intermediario autorizzato fosse quello di configurare tale rapporto come dipendente, come agente o come mandatario. Tale rapporto inoltre doveva avere - come d'altronde lo è ancora oggi - il vincolo del "monomandato". Tale condizione ha ingenerato non pochi problemi interpretativi sulla effettiva capacità di capire la natura

del rapporto lavorativo tra promotore e soggetto abilitato e forse per questo si tenta sempre di eludere il problema lasciando correre così le cose. Né il decreto legislativo sull'Eurosime del 1996 (d.lgs n. 415), né il recente testo Unico della Finanza (d.lgs n. 58 del 1998) hanno voluto cambiare le cose, riproponendo pedissequamente lo stesso schema della legge n. 1 del 1991.

Nell'aver quindi sottaciuto tale importante questione, il legislatore ha commesso di nuovo l'errore di escludere di fatto la partecipazione attiva dei soggetti interessati alla definizione di una libera contrattazione dell'attività professionale e del suo giusto riconoscimento per il promotore finanziario, con la conseguenza che anche le associazioni datoriali dei soggetti abilitati (banche e sim) e i sindacati non hanno ancora avuto modo di affrontare concretamente il problema. Le ragioni di siffatte storture risalgono storicamente ad un vizio di potere da parte della Consob nel lontano 1985 che, con apposite deliberazioni (numeri 1739 e 1830 del 1985 - G.U. n.170 e n.278/85) - travalicando le funzioni di vigilanza ad esse attribuite dalla legge n.216/74, volle disciplinare la vendita "porta a porta" di servizi finanziari attraverso la figura del consulente finanziario collocando quest'ultimo per pura convenienza

all'agente e rappresentante di commercio. Infatti, prima del 1991, la figura del promotore finanziario, non essendo disciplinata con dei precisi requisiti professionali, aveva assunto la denominazione generica di consulente finanziario tutto fare, imitando il financial planner stile americano. La Consob, - a torto o a ragione - con i provvedimenti impositivi di cui sopra, stabilì che gli incaricati da parte delle società di collocamento di fondi e servizi finanziari, dovevano aver: a) i requisiti soggettivi minimi, b) le norme di comportamento da tenere nel rapporto con la clientela, c) la natura e il tipo di rapporto lavorativo. Relativamente all'attività di lavoro autonomo, la stessa Consob - precisando l'obbligo di iscrizione al ruolo degli agenti di commercio o all'albo degli assicuratori - fissava dei paletti e dettava condizioni al solo scopo di salvaguardare le società autorizzate alla sollecitazione del pubblico risparmio da eventuali controversie di lavoro promosse dai "consulenti finanziari" per rivendicare - in caso di contenzioso - l'assimilazione al lavoro subordinato.

I prerequisiti sostanziali dell'iscrizione ad un ruolo quale quello degli agenti di commercio o all'albo degli assicuratori, non modificava tuttavia lo "status" in capo al consulente finanziario, potendo questi

sempre dimostrare che il rapporto con la società autorizzata alla sollecitazione pubblica del risparmio non derivava né da un contratto di agenzia commerciale né da un atto negoziale consensuale qual è appunto il rapporto di mediazione.

*Una logica di interessi da rimuovere.*

La necessità di rimettere in discussione i meccanismi contorti che hanno generato il rapporto di lavoro tra pf e soggetto autorizzato dalla legge al collocamento di strumenti e servizi finanziari è oggi quanto mai indispensabile se non irrinunciabile. Il fatto che anche il rinnovo del contratto dei bancari ha preso tempo nella definizione di tale figura professionale dimostra quanto siano forti le pressioni ed interessi a mantenere lo status quo. Infatti, nonostante le parti in causa si siano impegnate ad un approfondimento della tematica entro i 90 giorni successivi alla firma del contratto, il problema è tuttora sospeso.

I promotori con rapporto di lavoro dipendente - quindi subordinato - come previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n.58/98 (Testo Unico della Finanza) sono oggi in numero considerevole (quasi 10.000) e operano all'interno delle istituzioni creditizie quale componente so-

stanziale nello sviluppo delle attività e dei servizi bancari e assicurativi.

La forte "mobilità" presente nel settore del risparmio gestito (oltre il 30% dei pf ogni anno cambia intermediario e molti funzionari e quadri delle banche passano dal rapporto di dipendenza a quello di agente) e la forte "mortalità" che ne è seguita e che forse ne seguirà (solo negli anni 1997 e 1998 su conto nuovi promotori iscritti all'albo, 47 hanno abbandonato l'attività e si sono cancellati dall'albo nazionale), impongono una rivisitazione e revisione dei modelli di contrattazione: sia su scala nazionale, interaziendale e aziendale.

*Che cosa fare?*

Occorre definire "una posizione contrattuale aperta" a tutte le figure del mercato finanziario, anche a seguito del forte impulso che viene dalla ristrutturazione e concentrazione nel settore del credito e delle assicurazioni. Come occorre altresì chiarire il tipo di politica sindacale e contrattuale che le OO.SS. del settore vogliono perseguire.

Nella dinamica degli interessi che coinvolgono le posizioni delle aziende come quelle delle Organizzazioni rappresentative dei promotori, necessita un impulso concreto affinché si faccia chiarezza su tali importanti questioni.